



CREDEMVITA

PROTEZIONE INVESTIMENTO

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte
monoannuale a capitale costante (Tariffa 60082)

Il presente Fascicolo informativo contenente i seguenti documenti

- **Nota Informativa**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta di assicurazione (fac-simile)**
- **Documento sul trattamento dei dati personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota
informativa.**

Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM



Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it – PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it



PROTEZIONE INVESTIMENTO

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte monoannuale a capitale costante (Tariffa 60082)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP, oggi IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale	: Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia.
Telefono	: 0522 586000
Fax	: 0522 452704
Internet	: www.credemvita.it
Posta elettronica	: info@credemvita.it
Posta Elettronica Certificata (PEC)	: info@pec.credemvita.it

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99

Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 163,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 91,9 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 189,35% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 351,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

“Protezione Investimento” è un'assicurazione temporanea per il caso di morte, con durata monoannuale, offerta esclusivamente in abbinamento ad un prodotto di risparmio/investimento di Credemvita. La sottoscrizione del contratto potrà avvenire sia contestualmente a quella di un prodotto di risparmio/investimento sia successivamente, purché il Contraente sia già titolare del prodotto al quale “Protezione Investimento” è abbinabile.

La sezione del sito www.credemvita.it dedicata a Protezione Investimento, conterrà l'elenco aggiornato dei prodotti di risparmio/investimento ai quali è abbinabile la vendita del presente prodotto.

Si evidenzia che il Contraente, il soggetto Assicurato ed i Beneficiari per il presente contratto dovranno necessariamente corrispondere a quelli della polizza di risparmio/investimento alla quale “Protezione Investimento” viene abbinata.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni compiuti e non potrà essere superiore ai 70 anni.

L'assicurazione ha durata di 1 anno, a far data dalla decorrenza indicata sul Modulo di proposta: tuttavia, salvo quanto indicato al successivo paragrafo 10, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così successivamente.

In ogni caso, alla data di scadenza in cui l'Assicurato abbia raggiunto i 75 anni, il rinnovo non sarà più possibile e il contratto dovrà intendersi estinto.

Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l'età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del presente Fascicolo informativo.

Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di Decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di copertura, Credemvita, liquiderà ai Beneficiari un importo pari al capitale costante assicurato.

Il capitale assicurato, **che rimane fisso per tutto il periodo di copertura**, viene scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione e dovrà essere almeno pari al cumulo dei premi versati sulla polizza di risparmio/investimento abbinata, **fermo restando un limite massimo di 75.000 Euro** (da intendersi come limite massimo cumulativo di capitale assicurabile sul medesimo soggetto assicurato mediante contratti della presente tariffa).

Si precisa che, a partire dal secondo contratto di "Protezione Investimento" stipulato sul medesimo soggetto assicurato e fermo restando il limite massimo cumulativo sopra indicato, il capitale assicurato minimo potrà essere pari alla differenza tra 75.000 Euro e il capitale assicurato sui contratti già stipulati ove questa sia inferiore al cumulo dei premi versati sulla polizza di risparmio/investimento abbinata.

Per "cumulo dei premi versati" si intende:

- il premio unico/iniziale del prodotto di risparmio/investimento, nel caso in cui la sottoscrizione di "Protezione Investimento" sia contestuale a questo;

o in alternativa

- l'ammontare complessivo dei premi versati (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali) nel caso in cui "Protezione Investimento" sia sottoscritta in un secondo momento rispetto al prodotto a cui è abbinata.

Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ad ogni data di scadenza del contratto.

Fatte salve le esclusioni esplicitamente previste all'art. 4 "Rischio di morte" delle Condizioni di assicurazione la copertura viene concessa esclusivamente a condizione che l'Assicurato sottoscriva le dichiarazioni sul proprio buono stato di salute riportate nel Modulo di Proposta. Si evidenzia la necessità dell'Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Proposta relative alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni sul proprio buono stato di salute.

E' di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l'Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni, la garanzia non potrà essere prestata.

ATTENZIONE: per ogni informazione sui **periodi di limitazione o sospensione della garanzia previsti dal presente contratto (cd. "carezza")** e per maggiori informazioni circa la prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato si rimanda agli artt. 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione

4. Premi

A fronte della prestazione garantita da Credemvita, il Contraente versa, secondo le modalità successivamente previste e sempre che l'Assicurato sia in vita, un premio annuale variabile, determinato nel suo ammontare al momento della stipula del contratto e dei successivi rinnovi annuali.

Credemvita comunicherà al Contraente, prima di ogni rinnovo, il premio dovuto per il successivo periodo di copertura annuale.

Il premio deve essere pagato dal Contraente alle scadenze pattuite, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento della prestazione prevista dal contratto.

L'entità del premio dovuto per ogni periodo di copertura annuale dipende:

- dall'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto ed alle date dei successivi rinnovi annuali;
- dall'importo del capitale assicurato.

Il pagamento del premio annuo variabile avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di partecipazione agli utili.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Tipo di costo	Misura del costo	Modalità di applicazione del costo
Diritto fisso (per spese di emissione contratto)	5,00 Euro	Sul primo premio annuo versato (premio di perfezionamento del contratto)
Caricamento per spese d'acquisto/incasso	20,0%	Su ciascun premio annuo (al netto del diritto fisso se premio di perfezionamento)
Caricamento per spese di gestione	20,0%	Su ciascun premio annuo (al netto del diritto fisso se premio di perfezionamento)

Nella seguente tabella si riporta, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipo di costo	Quota parte dei costi percepita dall'intermediario
Diritto fisso (per spese di emissione contratto)	0,0%
Caricamento per spese d'acquisto/incasso	100,0%
Caricamento per spese di gestione	0,0%

7. Sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

8. Regime fiscale

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Le somme corrisposte da Credemvita S.p.A. in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

Le informazioni riportate nel presente paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

La sottoscrizione di "Protezione Investimento" potrà avvenire sia contestualmente a quella di un prodotto di risparmio/investimento di Credemvita S.p.A. sia successivamente, purché il Contraente sia già titolare del prodotto al quale "Protezione Investimento" è abbinabile.

La sezione del sito www.credemvita.it dedicata a Protezione Investimento, conterrà l'elenco aggiornato dei prodotti di risparmio/investimento ai quali è abbinabile la vendita del presente prodotto.

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base del mandato conferito dal Contraente - tramite apposito Modulo - all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, addebita il premio annuo. Tale addebito avviene sul conto corrente indicato dal Contraente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.); lo stesso verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).

Per ogni ulteriore dettaglio sulla modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo 11 delle Condizioni di assicurazione.

10. Risoluzione del contratto e interruzione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e rinunciando così al rinnovo.

Si evidenzia che in tal caso la copertura assicurativa decade e i premi già pagati restano acquisiti a Credemvita.

Si rinvia all' art. 13 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori dettagli.

11. Riscatto e riduzione

Non è prevista la possibilità di riscattare il presente contratto ne' di ottenere la riduzione delle prestazioni.

12. Revoca della proposta

La proposta è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia - Italia); a tale fine, farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica della revoca, secondo le modalità sopra indicate, libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).

Pertanto Credemvita non addebiterà alcun premio sul conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito dal Contraente - tramite apposito Modulo - all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione; qualora, invece, l'addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l'intero importo corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per l'esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:

- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;

-
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente il premio già corrisposto.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art.15 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.

Si evidenzia che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

17. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, non risultassero di suo gradimento potrà sporgere reclamo inviandolo per iscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all'esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti:

Credemvita S.p.A.

Funzione Reclami - Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia
Fax n. 0522 452704
E-mail: reclami@credemvita.it

Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet www.credemvita.it e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l'apposito "form" reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell'impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa:

- mediante il servizio postale all'indirizzo di Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- trasmettendolo via fax al n.ro 06.42.133.745 o 06.42.133.353;
- oppure anche via PEC all'indirizzo indicato dall'Autorità sul proprio sito (www.ivass.it).

In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all'IVASS reso disponibile dall'Autorità sul sito www.ivass.it, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l'indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all'Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo.

L'IVASS è altresì competente per:

- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all'IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la "Mediazione per la conciliazione delle controversie".

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

18. Informativa in corso di contratto

Credemvita comunicherà al Contraente, prima di ogni rinnovo, il premio dovuto per il successivo periodo di copertura annuale.

Credemvita trasmetterà annualmente al Contraente l'estratto conto della posizione assicurativa, riportante evidenza dei premi lordi pagati nell'anno solare precedente.

Consultazione dei rapporti assicurativi via web

In conformità al Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della Compagnia (www.credemvita.it) è disponibile un'Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'area riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.

19. Comunicazione del Contraente alla Società

Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell'art. 1926 del codice civile.

20. Conflitto d'interessi

Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Credemvita S.p.A. ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Protezione Investimento" è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano, si configura pertanto la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo societario Credito Emiliano ed è controllata direttamente da Credito

Emiliano S.p.A., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Carlo Antonio Menozzi



Direttore Generale

I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Protezione Investimento” (TARIFFA 60082) sono aggiornati al 22 maggio 2017.

PROTEZIONE INVESTIMENTO

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte monoannuale a capitale costante (tariffa 60082)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 –Obblighi della Società

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici da essa firmate e dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art.2 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:

quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.
- Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Art.3 Revoca della proposta e diritto di recesso

Il Contraente può revocare la proposta sino a che il contratto non sia concluso secondo le modalità indicate al successivo art. 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia - Italia); a tale fine, farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica della revoca, secondo le modalità sopra indicate, libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).

In tale caso, Credemvita non addebiterà alcun premio sul conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione; qualora, invece, l'addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l'intero importo corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Contraente ha altresì la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:

- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente il premio già corrisposto.

Per l'esercizio del diritto di revoca della proposta o di recesso, secondo le modalità sopra indicate, non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

Art. 4 Rischio di morte

Il rischio di morte e' coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - **qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell'Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;**
 - **in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).**
- **incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.**

Art.5 Beneficiari della prestazione

Il Contraente, in sede di sottoscrizione della proposta di "Protezione Investimento", designa i Beneficiari che dovranno necessariamente corrispondere a quelli della polizza di

risparmio/investimento alla quale il presente contratto viene abbinato (come meglio precisato al successivo art.8 delle presenti Condizioni di assicurazione).

In ogni caso il Contraente potrà, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'art. 1922 c.c..

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita a mezzo lettera raccomandata, ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dal Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento.

La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l'individuazione dei beneficiari della polizza.

Credemvita si riserva di richiedere ai beneficiari la produzione dell'originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, un'appendice alla polizza, una lettera, o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto dalla documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

A) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

B) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della

liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

C) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

D) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale, così come specificato al successivo articolo 15.

Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.

E) Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'effettiva accettazione dell'eredità.

Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all'Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all'apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all'epoca del pagamento.

Per i contratti nei quali il Contraente sia diverso dall'Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto, subentreranno nella titolarità del medesimo gli eredi del Contraente deceduto.

Art.6 Cessione pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice della stessa.

Art. 7 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art.8 – Oggetto del contratto e prestazioni garantite

“Protezione Investimento” è un’assicurazione temporanea per il caso di morte, con durata monoannuale, offerta esclusivamente in abbinamento ad un prodotto di risparmio/investimento di Credemvita. La sottoscrizione del contratto potrà avvenire sia contestualmente a quella di un prodotto di risparmio/investimento sia successivamente purché il Contraente sia già titolare del prodotto al quale “Protezione Investimento” è abbinabile.

Si evidenzia che il Contraente, il soggetto Assicurato ed i Beneficiari per il presente contratto dovranno necessariamente corrispondere a quelli della polizza di risparmio/investimento alla quale “Protezione Investimento” viene abbinata.

Credemvita garantisce, a fronte del pagamento di un premio annuo variabile da parte del Contraente, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel caso che il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso del periodo di copertura assicurativa.

Fatte salve le esclusioni esplicitamente previste dal precedente art. 4 “Rischio di morte” delle presenti Condizioni di assicurazione la copertura assicurativa viene concessa esclusivamente a condizione che l'Assicurato sottoscriva le dichiarazioni sul proprio buono stato di salute riportate nel Modulo di Proposta.

Si evidenzia la necessità per l'Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Proposta relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni sul proprio buono stato di salute.

E' di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

Qualora l'Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni, la garanzia non potrà essere prestata.

Per il presente contratto opera un “periodo di carenza” di 6 mesi e, pertanto, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto ed il premio previsto sia stato regolarmente pagato, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare del premio già versato.

Resta comunque inteso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza il predetto periodo di carenza, purché si sottoponga preventivamente a visita medica accettando le relative modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Credemvita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata (“periodo di carenza”) e, pertanto, la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria

-
- bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paratite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e, in luogo del capitale assicurato, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi già versati.
Tale limitazione non verrà applicata, nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto al test HIV prima della sottoscrizione della proposta e Credemvita abbia accettato la proposta stessa.

Art.9 – Premi e capitale assicurato

Il capitale assicurato, **che rimane fisso per tutto il periodo di copertura**, viene scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione e dovrà essere almeno pari al cumulo dei premi versati sulla polizza di risparmio/investimento abbinata, **fermo restando un limite massimo di 75.000 Euro** (da intendersi come limite massimo cumulativo di capitale assicurabile sul medesimo soggetto assicurato mediante contratti della presente tariffa).

Si precisa inoltre che, a partire dal secondo contratto di "Protezione Investimento" stipulato sul medesimo soggetto assicurato e fermo restando il limite massimo cumulativo sopra indicato, il capitale assicurato minimo potrà essere pari alla differenza tra 75.000 Euro e il capitale assicurato sui contratti già stipulati ove questa sia inferiore al cumulo dei premi versati sulla polizza di risparmio/investimento abbinata.

Per "cumulo dei premi versati" si intende:

- il premio unico/iniziale del prodotto di risparmio/investimento, nel caso in cui la sottoscrizione di "Protezione Investimento" sia contestuale a questo;

o in alternativa

- l'ammontare complessivo dei premi versati (premio unico iniziale e versamenti aggiuntivi al netto di eventuali riscatti parziali) nel caso in cui "Protezione Investimento" sia sottoscritta in un secondo momento rispetto al prodotto a cui è abbinata.

Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, **nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato ad ogni data di scadenza del contratto.**

A fronte della prestazione garantita da Credemvita, il Contraente versa un premio annuale variabile, determinato nel suo ammontare al momento della stipula del contratto e dei successivi rinnovi annuali.

L'entità del premio dovuto per ogni periodo di copertura annuale dipende:

- dall'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto ed alle date dei successivi rinnovi annuali;
- dall'importo del capitale assicurato.

I Tassi di premio annuo applicabili, espressi per 10.000 Euro di capitale assicurato, sono riportati nell'allegato 1, posto in calce alle presenti Condizioni di assicurazione.

Il pagamento del premio annuo variabile avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Art.10 - Durata del contratto ed età dell'Assicurato

Il presente contratto ha durata monoannuale.

L'assicurazione pertanto ha durata di 1 anno, a far data dalla decorrenza indicata sul Modulo di proposta: tuttavia, salvo quanto indicato al successivo art. 13, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così successivamente.

In ogni caso, alla data di scadenza in cui l'Assicurato abbia raggiunto i 75 anni, il rinnovo non sarà più possibile e il contratto dovrà intendersi estinto.

Si evidenzia inoltre che all'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni compiuti e non potrà essere superiore ai 70 anni.

Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l'età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del Fascicolo informativo.

Art.11 - Conclusione del contratto e pagamento del premio

Come illustrato al precedente art.8, la sottoscrizione di "Protezione Investimento" è offerta esclusivamente in abbinamento ad un prodotto di risparmio/investimento di Credemvita. La sottoscrizione del contratto potrà avvenire sia contestualmente a quella di un prodotto di risparmio/investimento sia successivamente purché il Contraente sia già titolare del prodotto al quale "Protezione Investimento" è abbinabile.

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base del mandato conferito dal Contraente - tramite apposito Modulo - all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, addebita il primo premio annuo. Tale addebito avviene sul conto corrente indicato dal Contraente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.); lo stesso verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, a condizione che Credemvita abbia incassato, dal conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito dal Contraente - tramite apposito Modulo - all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il premio annuo.

Credemvita procederà all'addebito di tale premio solo se accetterà di assumere il rischio e se non sussistano per la stessa ostacoli normativi, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, all'instaurazione del rapporto.

In caso di rifiuto dell'assunzione del rischio, sussistenza di ostacoli normativi Credemvita invierà tempestivamente al domicilio del Contraente lettera con l'evidenza del rifiuto dell'assunzione del rischio, l'astensione all'instaurazione del rapporto, ovvero degli accertamenti richiesti.

Art.12 - Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto

Art. 13. Interruzione del pagamento dei premi - Risoluzione

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi e rinunciando così al rinnovo.

In tal caso, la copertura assicurativa cesserà a partire dalla data di in cui è stato sospeso il pagamento dei premi (data di scadenza).

Il Contraente potrà provvedere entro 30 giorni dalla suddetta data di scadenza al pagamento del premio non corrisposto ottenendo la ripresa della copertura assicurativa sino alla successiva scadenza annuale.

Trascorso tale termine di 30 giorni, ove il Contraente non abbia provveduto al recupero del premio non corrisposto, il contratto si intenderà risolto e rimarranno acquisiti da Credemvita tutti i premi pagati fino al momento della risoluzione.

Art. 14. Riattivazione del contratto

Non prevista.

Art.15 - Liquidazioni

Per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell'Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, tutta la documentazione necessaria e la relativa richiesta. Tale richiesta alla Compagnia dovrà pervenire per iscritto senza che sia necessario utilizzare l'apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell'effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet www.credemvita.it, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l'elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; (iii) l'elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest'ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi .

Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- per ciascun beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l'adeguata verifica ritualmente compilato;
- indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.

Al fine di attestare la propria condizione di beneficiario/i, considerata l'eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verifica se esista o meno un testamento, nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti "eredi legittimi", al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:

- (a) Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di "eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi" (v. anche precedente articolo 5), al fine di consentire alla Compagnia l'identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - o se l'Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l'unico o l'ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o in mancanza di testamento l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - o l'eventuale stato di gravidanza della vedova.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

(b) Nell'ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l'indicazione delle specifiche generalità del beneficiario, v. anche precedente articolo 5), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l'attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire alla Compagnia di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità allegando la seguente documentazione:

- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- se c'è testamento:
 - a. copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari.
- se non c'è testamento:
 - a. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.

Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell'indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell'Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.

Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L'Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali ("interessato", ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Tuttavia, le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.

Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell'originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:

- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.

Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

La Compagnia, in caso di eventuale richiesta da parte dei Beneficiari, si impegna a consegnare a questi ultimi, senza spese, copia della polizza in proprio possesso, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest'ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art.16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art.17 - Modalità pagamento premi

Il pagamento del premio annuo variabile avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).

Art. 18 - Norme Finali

La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

Art. 19 - Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

Credemvita S.p.A.

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione del prodotto "Protezione Investimento" (TARIFFA 60082) sono aggiornati al 22 maggio 2017.

ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE INVESTIMENTO**Tassi di premio annuo, espressi per 10.000 Euro di capitale assicurato**

Nota: il premio di perfezionamento del contratto si ottiene aggiungendo all' importo calcolato mediante i tassi sotto riportati, i 5,00 Euro di diritto fisso per polizza. spese di emissione

Età assicurativa	Tassi
18	10,63
19	11,63
20	12,25
21	12,95
22	13,43
23	13,42
24	13,88
25	13,77
26	13,48
27	13,55
28	13,47
29	13,05
30	13,40
31	13,45
32	13,95
33	14,62
34	15,75
35	16,15
36	17,02
37	17,70
38	18,88
39	20,23
40	21,87
41	23,22
42	25,22
43	27,18
44	30,13
45	32,98
46	35,77
47	40,10
48	43,47
49	47,58
50	52,20
51	58,10
52	64,15
53	73,63
54	78,52
55	85,80
56	95,20
57	108,00
58	118,97
59	135,17
60	146,50
61	159,20
62	173,48
63	186,95
64	206,40
65	229,97
66	257,12
67	286,23
68	315,08
69	351,47
70	393,00
71	434,87
72	484,07
73	533,45
74	592,35

PROTEZIONE INVESTIMENTO

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte monoannuale a capitale costante (Tariffa 60082)

GLOSSARIO

TERMINOLOGIA GENERALE

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **POLIZZA – DEFINIZIONI**
- **PREMIO - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

DEFINIZIONI GENERALI

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

carezza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

compagnia

Vedi voce "società (di assicurazione)"

conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

età assicurativa

L'età assicurativa corrisponde all'età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all'unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l'età dell'Assicurato sia minore o uguale a "N" anni più 6 mesi. Esemplicando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un'età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un'età assicurativa di 31 anni.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica per le polizze con partecipazione agli utili;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta (fac simile).

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi voce "società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP

liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

pegno

Vedi voce "cessione, pegno e vincolo"

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

questionario sanitario (o anamnestico)

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi voce "cessione, pegno e vincolo".

POLIZZA - DEFINIZIONI**contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.

polizza di puro rischio

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

PREMIO - DEFINIZIONI**premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

I dati contenuti nel presente Glossario di “Protezione Investimento” (TARIFFA 60082) sono aggiornati al 22 maggio 2017.



Protezione Investimento

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea per il caso di morte monoannuale a capitale costante (tariffa 60082).

Contraente - Assicurato

Contraente: se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se società indicare ragione sociale, indirizzo e partita IVA
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, data di nascita, sesso e codice fiscale

estremi della proposta

progressivo n.	data decorrenza	durata	data scadenza
P/		MONOANNUALE (con tacito rinnovo)	

dati relativi al premio e capitale assicurato (importi in euro)

premio (1)	capitale assicurato

(1) Il premio indicato è quello dovuto al perfezionamento del Contratto. In caso di rinnovo, i premi per le annualità successive saranno determinati in base ai tassi di premio indicati nell'Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione.

beneficiario in caso di morte

cognome, nome e data di nascita

Consenso privacy:

Preso atto dell'informativa che Le è stata consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'abbiamo informata sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e considerato che Le abbiamo, tra l'altro, rappresentato che in relazione allo specifico rapporto intercorrente con Credemvita, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano - Credem, adibiti e/o appartenenti a: - servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti); - attività di controllo aziendale e di governance; - gestione delle segnalazioni delle operazioni "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell'ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano - Credem e da altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa".

Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" tra cui, tra l'altro, le società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Lei può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per l'attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.

Contraente: dò il consenso non presta il consensoAssicurato: dò il consenso non presta il consenso

Data e Luogo	
Firma Contraente X	Firma Assicurato X

Il sottoscritto Contraente:

Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni contenute nel "Fascicolo informativo" a sue mani;

- Dichiara di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto;
- Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.);
- Si dichiara informato che l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Credemvita S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;
- Prende atto del diritto a lui spettante di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso (data di decorrenza del contratto) secondo le modalità precisate nelle "Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE INVESTIMENTO";
- Dichiara, ove Credemvita S.p.A. accetti l'assunzione del rischio e non sussistano per questa ostacoli normativi all'instaurazione del rapporto, di aver conferito mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell'incarico, il mandato a ritirare, custodire e amministrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell'accettazione da parte di Credemvita della presente proposta.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il "Fascicolo informativo" di PROTEZIONE INVESTIMENTO (tariffa 60082) contenente la "Nota Informativa", le "Condizioni di Assicurazione", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali".

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti" modello 7A, "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto" modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2

firma Contraente X

luogo e data	firma Contraente X
--------------	-----------------------

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente ai sensi dell'art.1341 cod. civ i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art.2-Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità); art.3-Revoca della proposta e diritto di recesso; art.4-Rischio di morte; art.5- Beneficiari della prestazione; art.8-Oggetto del contratto e prestazioni garantite; art.9-Premi e capitale assicurato; art. 10-Durata del contratto ed età dell'Assicurato; art.11-Conclusione del contratto e pagamento del premio; art.12-Riscatto; art.13-Interruzione del pagamento dei premi - Risoluzione; art. 15 Liquidazioni; art.17-Modalità pagamento premi; art.18 Norme finali; Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente X	cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
-----------------------	--

Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it





Protezione Investimento

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea per il caso di morte monoannuale a capitale costante (tariffa 60082).

Contraente - Assicurato

Contraente: se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se società indicare ragione sociale, indirizzo e partita IVA

Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, data di nascita, sesso e codice fiscale

estremi della proposta

progressivo n.	data decorrenza	durata	data scadenza
P/		MONOANNUALE (con tacito rinnovo)	

Raccomandazioni ed avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni dell'Assicurato sul proprio buon stato di salute

Credemvita S.p.A. rende noto che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;
- prima della sottoscrizione della dichiarazione, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nella stessa;
- anche nei casi non espressamente previsti da Credemvita S.p.A., l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico;
- il costo di eventuali accertamenti sanitari e/o visita medica richiesti da Credemvita S.p.A. è completamente a carico dell'Assicurato.

Dichiarazioni dell'Assicurato sul proprio buono stato di salute

Da sottoscrivere anche in presenza di visita medica, ai fini dell'accettazione del rischio da parte di Credemvita S.p.A..

L'Assicurato dichiara di:

- non essere in grave sovrappeso e che non gli è mai stato consigliato da medici o specialisti di intraprendere una dieta o sottoporsi a trattamenti relativi all'obesità o al sovrappeso;
- non essere e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività negli ultimi 3 anni, per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza);
- non essere al momento della presente sottoscrizione e non essere stato negli ultimi 12 mesi sotto trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi;
- non essere in attesa di ricovero e non essere stato ricoverato durante gli ultimi 5 anni *
* salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica.

5. non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica** (esclusi i comuni esantemi e le malattie stagionali come, ad es., bronchiti acute, tonsilliti, riniti allergiche, sindromi da raffreddamento ecc.) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e/o psichica (infermità o invalidità);

** esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, epatopatie, sieropositività HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva.

Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni fornite nel presente modulo di proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Credemvita S.p.A., sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità.

Il sottoscritto Assicurato:

- dichiara ai sensi dell'art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l'evento assicurato della presente proposta di assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto;
- proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Credemvita S.p.A., anche dopo l'eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall'assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
- dichiara di essere informato che può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Credemvita S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
- prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti da lui rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- dichiara che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Credemvita, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.

luogo e data	firma Assicurato
--------------	----------------------

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri



CREDEMVITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

A – Introduzione

Credemvita SpA – in qualità di Titolare del trattamento - desidera informarla circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali, nonché circa i diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali Le riconosce.

B – Fonte dei dati personali

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali, possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi.

C – Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – natura obbligatoria o facoltativa del consenso

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

I Suoi dati personali saranno trattati, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto con Credemvita, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l'adempimento di leggi e/o di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza.

In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti anche per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell'interessato.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati da Credemvita – dietro Suo esplicito consenso - per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi) e/o comunicazione commerciale di prodotti e servizi di Credemvita, del Gruppo CREDEM e/o di società terze, anche mediante modalità automatizzate di contatto (quali posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore) e anche modalità tradizionali (come telefonate con operatore e posta cartacea).

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

D - Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

¹ La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

La informiamo che, fatta salva l'eventuale applicabilità di specifiche normative, tali informazioni saranno conservate per il periodo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati.

E - Dati sensibili

Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti Credemvita venga in possesso di dati di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero "dati sensibili".

Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela² - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell'apposito modulo per il rilascio del consenso.

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.

F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti

Nell'esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. Gli stessi potranno essere inoltre conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. adibiti a servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia), ad attività di controllo aziendale e di governance, nonché alla gestione delle segnalazioni delle operazioni "sospette" ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell'ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati, a mero titolo di esempio a:

- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio.

Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.

Può accadere che nell'ambito delle comunicazione dei dati ai soggetti sopra elencati, vi possa essere un trasferimento dei dati stessi al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono. Credemvita non diffonde comunque i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.

I Suoi dati, sempre per le finalità sopra indicate, potranno essere altresì comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"³.

² Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini

³ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxembourg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, l'elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa; BANCA D'ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell'ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00184 Roma); Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia (Via Nazionale 91 - 00184 Roma) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato "Registro dei trattamenti dei dati personali" è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito www.credemvita.it.

G - Diritti di cui all'art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:

- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Via Luigi Sani, n. 1 – 42121 Reggio Emilia;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile *pro tempore* del Servizio Supporto al Business e responsabile *pro tempore* dell'Ufficio Clienti domiciliato presso Credemvita S.p.A., Via Luigi Sani, n. 1 - 42121 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail privacy@credemvita.it.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, dei responsabili del trattamento e quello delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, può essere agevolmente e gratuitamente consultato presso i recapiti sopra indicati oppure sul sito internet www.credemvita.it.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale



I dati contenuti nel presente "Documento sul trattamento dei dati personali" sono aggiornati al 22 maggio 2017.



Credemvita S.p.A.

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemvita.it